SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1999.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania. (Ordinanza n. 3032).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sono stati nominati commissari delegati il presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli;

Vista da ultimo l'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999;

Vista la nota del commissario delegato - presidente della regione Campania n. 6525/CD dell'11 novembre 1999 con la quale sono state trasmesse schede riepilogative sullo stato delle procedure in corso per la realizzazione degli impianti finali di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti;

Vista la nota n. P/42441/Dis del 15 novembre 1999, con la quale il prefetto di Napoli delegato ha rappresentato l'impossibilità di realizzare nuove discariche ed ha comunicato le date di esaurimento dei quantitativi assentiti alle discariche ora in esercizio;

Considerato che nel corso della riunione convocata dal sottosegretario Minniti tenutasi il giorno 17 novembre 1999 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, è emersa la necessità di provvedere, nell'immediato, a prorogare lo stato di emergenza nella regione Campania e, conseguentemente, i poteri conferiti con le precedenti ordinanze al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato per raggiungere l'obbiettivo della soluzione dello stato di emergenza attraverso la riduzione del quantitativo dei rifiuti da conferire agli impianti definitivi mediante l'accelerazione delle attività di raccolta differenziata, attraverso l'immediato avvio della realizzazione degli impianti definitivi per il trattamento dei rifiuti, nonché attraverso il prosieguo, per il tempo minimo necessario, dell'esercizio delle discariche esistenti, per assicurare comunque la continuità di smaltimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 101549 del 21 dicembre 1999;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1.1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo le parole «provvedimento CIP 6/92» sono aggiunte le seguenti: «, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 5».

2. L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 è soppresso e sostituito dal seguente:

«2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole "dell'accordo di programma" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "degli accordi di programma". Conseguentemente è aggiunto il seguente comma: "3-*bis*. Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia indichi l'opportunità di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato - presidente della regione Campania definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilità ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti. Tale rilocalizzazione non comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania"».

3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e definisce con l'aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, analogamente a quanto disposto dal prefetto di Napoli delegato, dispone un contributo, a

carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sarà erogato nella misura di lire 5 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.

Art. 3.

1. Il prefetto di Napoli delegato assicura lo smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di CDR di cui al precedente art. 2, mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi già assentiti, previo parere di apposito gruppo, non ricompreso nel numero delle 55 unità, composto da sette unità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, università ed altri enti pubblici, specializzati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il prefetto di Napoli delegato è autorizzato anche a prorogare, ovvero a rinnovare, le concessioni e/o le convenzioni già stipulate nell'ambito dello stato di emergenza.

Art. 4.

1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi del *sub*-commissario nominato ai sensi del comma 1, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, accelera le attività di raccolta differenziata predisponendo e realizzando direttamente i progetti, acquisendo i mezzi necessari e subentrando, ove necessario, nell'affidamento del servizio ai comuni inadempienti.

2. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 le parole «15 dicembre 1999» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2000».

Art. 5.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, anche al fine della rilocalizzazione degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, può adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18.

2. Al comma 1, dell'art. 18, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 l'ultima linea è soppressa e sostituita dalla seguente: «legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34, così come novellati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415».

Art. 6.

1. Per le maggiori attività connesse agli interventi da realizzare il divieto di cumulo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 non si applica all'indennità corrisposta al prefetto di Napoli delegato ed ai vice-commissari dallo stesso nominati ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996. Lo stesso divieto non si applica ai vice-commissari, ai *sub*-commissari ed al dirigente che sovraintende alle attività della struttura commissariale nominati dal commissario delegato - presidente della regione Campania.

2. All'art. 12, comma 2-*bis*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come aggiunto dall'art. 1, comma 17 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, dopo le parole «Il compenso spettante», sono aggiunte le seguenti parole: «al vice-commissario nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,».

3. Al personale di cui si avvale il commissario delegato - presidente della regione Campania si applica un'indennità pari a quella prevista dal comma 3, dell'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 253, in aggiunta al limite di cui al comma 2, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.

4. Conseguentemente, all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 sono soppresse le parole: «e che comunque non può essere cumulato con alcun altro compenso a carico dei fondi stanziati per interventi straordinari».

5. All'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, come integrata dal comma 11, art. 1 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, è aggiunto il seguente periodo: «Per la istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi dei competenti uffici regionali e provinciali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da tre unità di personale della pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nel limite di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della regione Campania».

Art. 7.

1. All'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 le parole «sei unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dieci unità».

2. Il Ministero dell'ambiente si avvale fino al 31 dicembre 2000 del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1,

comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dalla presente ordinanza, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.

Art. 8.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A11412

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello statuto di emergenza dei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali, nonché l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi;

Visto l'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commissurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 2 del citato art. 5-*ter*, come modificato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che ha disposto che il contributo, da erogarsi dal 1° gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 7-*ter* del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che, modificando, l'art. 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-*ter*;

Visto il comma 6-*quater* dell'art. 23 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che ha ulteriormente prorogato il detto termine fino al 31 dicembre 1998;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che ha successivamente differito il predetto termine al 30 giugno 2000;

Considerato che per effetto di tale differimento si rende necessario stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo;

Decreta:

Per l'erogazione del contributo, previsto dall'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza dei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali, nonché l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi, le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre 2000, secondo le modalità di presentazione delle stesse stabilite con il decreto del Ministro delle finanze 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1996.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A11297

DECRETO 29 dicembre 1999.

Disposizioni in materia di certificazione tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 36 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attività che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;

Visti i principi di revisione tributaria approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1° ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «certificatori» i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive;

c) interessi attivi;

d) proventi immobiliari;

e) minusvalenze;

f) sopravvenienze passive;

g) perdite su crediti;

h) accantonamenti rischi su crediti;

i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;

l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al presente decreto.

3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema predisposto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

Art. 3.

1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, i certificatori inviano telematicamente al Dipartimento delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.

Art. 4.

1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria è riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

(Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 - Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164)

Procedure di revisione tributaria

PRINCIPI DI REVISIONE FISCALE ELABORATI DAI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO

I consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, al fine di rendere operativa la disciplina della certificazione tributaria, hanno formato ed approvato il presente documento contenente i «principi» a livello di procedure ritenute necessarie ai fini della certificazione tributaria, come previsto dall'art. 4 del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai C.A.F. e dai professionisti adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Tali procedure potranno essere rivisitate ed integrate al fine di consentire la effettuazione dei controlli che saranno annualmente indicati con decreto del Ministro delle finanze.

Le fonti normative della certificazione tributaria sono costituite dall'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e dagli articoli 4 e 24 del regolamento adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

L'art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999, attuando la delega contenuta nell'art. 36 del decreto legislativo n. 241/1997, prevede i «principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro» dei quali i certificatori devono, di norma, tenere conto nella effettuazione dei controlli che saranno indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

Le procedure sono finalizzate ad accertare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali agli elementi oggetto del controllo. Ciò consente di configurare la certificazione tributaria quale giudizio professionale attestante la conformità dell'elemento certificato, così come risultante dalle scritture contabili e dalla dichiarazione tributaria, alla norma tributaria sostanziale che lo disciplina, escluso il giudizio valutativo e di veridicità dell'elemento certificato che presupporrebbe poteri di accertamento, propri dell'amministrazione finanziaria, non attribuiti ai certificatori.

La certificazione tributaria rappresenta il terzo livello di informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli costituiti dal visto di conformità e dall'asseverazione, quando prevista, dei dati ai fini della applicazione degli studi di settore, di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 241/1997 introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490/1998.

Il *visto di conformità* implica (art. 2 del decreto ministeriale n. 164/1999):

il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni ed i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto;

la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto;

la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

L'*asseveramento* degli elementi ai fini dell'applicazione degli studi di settore implica (art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999):

l'«asseverazione» degli elementi contabili ed extra contabili, rilevanti per le singole attività esercitate ai fini dell'applicazione degli studi di settore, individuati con decreto direttoriale del dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.

La *certificazione tributaria* implica (art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999):

i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490/1998, tenendo conto, di norma, anche dei «principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri dei consulenti del lavoro», intesi come procedure necessarie ai fini della certificazione tributaria.

Se ne deduce che:

le attività di «controllo formale» appartengono al «visto»;

le attività di revisione degli elementi rilevanti per gli studi di settore appartengono alla «asseverazione»;

la «certificazione» ha come elemento caratterizzante la effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Tali controlli possono richiedere al certificatore la verifica della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali agli elementi oggetto del controllo indicati nel decreto ministeriale.

Il «visto di conformità» e la «asseverazione» possono essere eseguiti sia dal responsabile dei C.A.F. (art. 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 241/1997 introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490/1998) sia dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 35, comma 3) che hanno formato le dichiarazioni tributarie (art. 23 del decreto ministeriale n. 164/1999). A tal fine, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi, di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista (art. 23 del decreto ministeriale n. 164/1999). La «certificazione tributaria» può essere, invece, eseguita esclusivamente dai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni (art. 36 del decreto legislativo n. 241/1997 introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490/1998).

I soggetti, ai quali la certificazione tributaria può essere rilasciata, sono i titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché i certificatori abbiano tenuto le scritture contabili di tali soggetti nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione (art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 241/1997) e redatto le dichiarazioni tributarie (art. 23 del decreto ministeriale n. 164/1999). A tal fine, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi, di cui uno o più certificatori possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un C.A.F. - imprese, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore (art. 24 del decreto ministeriale n. 164/1999).

Allo stato, i consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, stante il breve lasso di tempo a disposizione e la fase iniziale di attuazione del nuovo Istituto, hanno predisposto ed approvato «principi», a livello di procedure di revisione fiscale, relativi ad alcuni componenti del reddito d'impresa, ritenuti suscettibili di controllo.

I consigli nazionali ravvisano la necessità che la individuazione degli elementi oggetto del controllo avvenga con decreto ministeriale approvato almeno sei mesi prima del periodo d'imposta; ciò al fine di consentire la formazione e la diffusione delle relative procedure di revisione.

PROCEDURE DI REVISIONE FISCALE

CHECK LIST SINTETICHE

Premessa metodologica

La certificazione tributaria consiste nell'operare alcuni controlli — indicati annualmente dal Ministero delle finanze — diretti a verificare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali e si applica esclusivamente a imprenditori in regime di contabilità ordinaria, cioè tassabili in base a bilancio.

La disciplina sostanziale del trattamento tributario dei componenti del reddito d'impresa è dettata dalle norme contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: la disciplina civilistica del bilancio è dettata dalle norme contenute nel Titolo V, Sezione IX, del codice civile.

Le fonti normative citate vanno comunque opportunamente interpretate, integrate e coordinate con i principi contabili nazionali, statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri o — in mancanza — dei principi contabili internazionali generalmente riconosciuti ed applicati (IASC).

Il documento n. 12 dei principi contabili nazionali assume poi il rango di disposizione di legge ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per effetto del disposto dell'art. 11, secondo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La corretta classificazione civilistica, come sopra interpretata, e le deroghe emergenti dalle disposizioni ministeriali, sono infatti determinanti ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Di seguito vengono riportati — sotto forma di check list sintetica — i principali punti di verifica reputati necessari su alcuni componenti del reddito d'impresa, ritenuti suscettibili dei controlli diretti alla certificazione tributaria.

Sono state predisposte per la prima fase di applicazione del nuovo istituto le procedure relative ai seguenti componenti del reddito d'impresa:

Componenti positivi:

1. Plusvalenze.
2. Sopravvenienze attive.
3. Interessi attivi.
4. Proventi immobiliari.

Componenti negativi:

5. Minusvalenze.
6. Sopravvenienze passive.
7. Perdite su crediti.
8. Accantonamenti rischi su crediti.
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali.
10. Ammortamenti immobilizzazioni materiali.

La metodologia di costruzione delle check list è tendenzialmente positiva, cioè la risposta affermativa alle domande poste - generalmente — porta a confermare la corretta applicazione della norma richiamata.

L'ampiezza delle attività di verifica da porre in essere su ciascun punto saranno determinate dal singolo certificatore, tenendo conto della sua conoscenza dell'impresa e della complessità della fattispecie in esame, secondo i consueti canoni della diligenza professionale ed adottando le regole contabili e le tecniche proprie della revisione contabile, in quanto applicabili.

Come è prassi nella tecnica di revisione, saranno poi richiamati od annotati a margine di ogni check list utilizzata — per ogni argomento sottoposto a controllo e secondo le metodologie, organizzazione e strumenti adottati da ciascun certificatore — i documenti, i prospetti e, più in generale, le carte di lavoro che consentono e documentano l'espressione del giudizio professionale emesso.

Nello svolgimento dell'attività di controllo sui componenti positivi e negativi di reddito, per i quali viene richiesta la certificazione sulla corretta osservanza delle norme tributarie, il professionista certificatore avrà cura di verificare il rispetto sia delle norme specifiche che disciplinano il componente di reddito certificato sia dei principi generali di inerenza, competenza, certezza e determinabilità oggettiva, previsti dall'art. 75 del T.U.I.R., nonché le norme generali sulle valutazioni contenute nell'art. 76 e, ove richiamate, nell'art. 9 del suddetto Testo unico.

La verifica del rispetto delle norme specifiche e dei principi generali dovrà avvenire con l'approfondimento necessario a far sorgere nel certificatore la ragionevole convinzione della osservanza della normativa interessata, con riferimento naturalmente alle interpretazione ufficiale ministeriale.

A controllo eseguito, la certificazione verrà quindi rilasciata, con attestazione sottoscritta sul modello di dichiarazione fiscale, solo se i risultati del controllo avranno evidenziato la corretta osservanza delle norme tributarie specifiche e di quelle che disciplinano i principi generali richiamati.

1) PLUSVALENZE

Premessa

La disciplina del trattamento tributario delle plusvalenze si ricava dagli articoli 54 e 75, comma 1, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e dalle disposizioni civilistiche in materia di bilanci da essi richiamate, integrate con le disposizioni del Dlgs. 08/10/97, n.358.

Le plusvalenze devono riferirsi a beni relativi all'impresa, diversi da quelli che generano ricavi (art. 53) e devono essere realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdite o danni o destinazione estranea all'esercizio dell'impresa.

I corrispettivi, gli indennizzi e il valore normale per le destinazioni estranee all'esercizio d'impresa, ai fini della determinazione delle plusvalenze, rilevano secondo il principio di competenza, certezza e determinabilità, come stabilito dall'art. 75, comma 1, D.P.R. 22/12/86 n. 917.

Le plusvalenze conseguenti alla cessione di beni ai creditori, in sede di concordato preventivo, non rilevano ai fini fiscali, benché realizzate a titolo oneroso.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 54, D.P.R. 917/1986	**1** Le plusvalenze realizzate mediante alienazione a titolo oneroso, indennizzo assicurativo o destinazione estranea all'esercizio dell'impresa dei beni diversi da quelli di cui all'art. 53 sono state trattate fiscalmente ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986?				
Art.54, comma 2, D.P.R. 917/1986; Art. 121-bis, c. 2, D.P.R. 917/1986	**2** L'ammontare delle plusvalenze è stato determinato per differenza tra il corrispettivo, l'indennizzo o il valore normale della destinazione estranea all'impresa e il costo non ammortizzato del bene, fiscalmente rilevante?				
Art. 54, c. 2-bis, D.P.R. 917/1986	**3** Se per effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.) di partecipazioni in società controllate e collegate iscritte in bilancio, si generano maggiori valori, i medesimi sono stati assoggettati a tassazione fino a concorrenza delle minusvalenze già dedotte?				
Art. 54, c. 2-bis, D.P.R. 917/1986	**4** In caso di realizzo di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.) sono stati assoggettati a tassazione i maggiori valori precedentemente accantonati alla riserva ?				
Art. 54, comma 4, D.P.R. 917/1986	**5** Se la tassazione delle plusvalenze realizzate su immobilizzazioni finanziarie è stata differita in quote costanti ai sensi del 4° comma art. 54, è stata verificata la loro iscrizione come tali negli ultimi tre bilanci?				

Riferimenti		Argomento	Risposta			
			Si	No	N/A	Note
Art. 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, art. 3 Dlgs. 358/1997	6	Le plusvalenze emerse in sede di cessione o conferimento d'azienda, compreso l'eventuale avviamento, hanno concorso alla determinazione del reddito dell'impresa cedente o conferente, ovvero sono state assoggettate ad imposta sostitutiva?				
Art. 16, D.P.R. 917/1986	7	L'imprenditore individuale, se ha optato per la tassazione separata delle plusvalenze, possedeva l'azienda conferita da più di cinque anni?				
Art. 54, comma 4, D.P.R. 917/1986	8	Se è stata esercitata l'opzione per la tassazione delle plusvalenze realizzate per un massimo di cinque rate i beni o l'azienda ceduta risultava posseduta da più di tre anni?				
	9	Se l'opzione per la tassazione rateale delle plusvalenze è stata effettuata in precedenti esercizi, è stata verificata la correttezza della variazione in aumento della quota costante che concorre al reddito imponibile ?				
Art. 1, 2 e 3 D.Lgs. 358/1997	10	Nel caso di cessione o conferimento di azienda o partecipazione di controllo, posseduta da non meno di tre anni, qualora il cedente abbia esercitato l'opzione in dichiarazione dei redditi per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27%, detta imposta è stata corrisposta in tale sede ovvero in un massimo di cinque rate annuali senza interessi?				
Art.4 D.Lgs. 358/1997	11	In caso di plusvalenze emergenti da conferimenti d'azienda fra soggetti IRPEG, effettuati a valori fiscalmente irrilevanti, si è verificato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 358/1997?				
Art. 54, comma 4, D.P.R. 917/1986	12	In caso di azienda proveniente da trasferimento gratuito a familiari o "*mortis causa*" avvenuto successivamente al 31 dicembre 1996, l'azienda stessa è stata assunta ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa?				
Art. 11, comma 1, lett. a), D.lgs. 446/1997, D.Lgs. 176/1999	13	Si è verificato il concorso alla formazione della base imponibile IRAP di tutte le plusvalenze emergenti dall'alienazione di beni strumentali, prescindendo dalla relativa classificazione civilistica?				

2) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Premessa

La disciplina del trattamento tributario delle sopravvenienze attive si ricava dagli artt. 55 e 75, comma 1, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e dalle disposizioni civilistiche in materia di bilancio ad essi ricollegabili.

Le sopravvenienze attive traggono origine dalla rilevazione contabile di ricavi o proventi correlabili a costi od oneri di competenza di precedenti esercizi o dalla sopravvenuta insussistenza di passività relative a precedenti esercizi.

Costituiscono altresì sopravvenienze attive i contributi, diversi da quelli previsti contrattualmente, da quelli in conto esercizio e da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili; tali contributi rilevano fiscalmente secondo il principio di cassa.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 55, comma 2, D.P.R. 917/1986	**1** Per le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di indennizzi in misura eccedente l'ammontare che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi è esercitabile la facoltà di cui all'art. 54, comma 4, D.P.R. 917/1986. In tale ipotesi si è verificato il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma citata?				
Art. 55, comma 3, D.P.R. 917/1986	**2** I contributi, diversi da quelli in conto esercizio, non previsti contrattualmente e da quelli destinati all'acquisto dei beni ammortizzabili, sono stati imputati a sopravvenienze attive?				
Art. 55, comma 3 e art. 53, lettere e) ed f), D.P.R. 917/1986	**3** I contributi in conto capitale concessi all'impresa sono stati fiscalmente trattati nel rispetto della casistica prevista dalla norma. assoggettandoli a tassazione secondo il principio di cassa ?				
Nota all'art. 55, comma 3, lettera b): • - fino al 31.12.93 sospensione dalla tassazione del 100%; dal 1.1.94 tassazione ridotta al 50% in quote costanti fino a 10 esercizi. • - dal 1.1.96 tassazione ridotta al 50% in quote costanti fino a 5 esercizi. • - dal periodo d'imposta in corso al 1.1.98, i contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili non costituiscono più sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito imponibile secondo il principio di competenza.					
Art. 55, comma 4, D.P.R. 917/1986	**4** I versamenti a fondo perduto, anche in natura e le rinunce ai crediti da parte dei soci, non sono considerati fiscalmente sopravvenienze attive. In caso tali eventi abbiano, sebbene impropriamente, concorso al risultato civilistico d'esercizio, ma non al reddito imponibile d'impresa, si è verificata la corretta applicazione della norma ?				

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 55, comma 4, D.P.R. 917/1986	5 La riduzione dei debiti conseguente alla sentenza di omologa di concordato fallimentare o preventivo non è considerata sopravvenienza attiva. Se il risultato civilistico dell'esercizio in cui ha effetto la sentenza ne è influenzato, ma non il corrispondente reddito imponibile d'impresa, si è verificata la corretta applicazione della norma?				
Art. 55, comma 5, D.P.R. 917/1986	6 Le sopravvenienze attive conseguenti alla cessione di contratti di locazione finanziaria, sono state correttamente calcolate tenendo conto del valore normale del bene oggetto di locazione finanziaria al momento della cessione e dell'ammontare dei canoni e del prezzo di riscatto ancora da corrispondere, opportunamente attualizzato?				
Art. 11, comma 1, lettera a) D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e D.Lgs. 10/6/99 n. 176	7 Si è verificatá la concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP delle sopravvenienze attive correlabili a costi od oneri rilevanti ai fini di tale imposta?				

3) INTERESSI ATTIVI

Premessa

Il trattamento tributario degli interessi attivi si rileva dall'art. 56, commi 3, 3 ter e 4 del D.P.R. 22/12/86 n. 917, dall'art. 5 del D.L. 28/6/95 n. 250, convertito dalla legge 8/8/95 n. 349 e dalle disposizioni civilistiche in materia di saggio di interesse contenute nell'art. 1284 del Codice Civile.

Gli interessi attivi di qualsiasi natura di spettanza dell'impresa devono essere contabilizzati ai fini della determinazione dell'imponibile in conformità al principio di competenza fissato dall'art. 75 Tuir.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 56, c. 3, e art.41, c. 1, D.P.R. 917/1986	**1** Gli interessi attivi sono stati correttamente contabilizzati per competenza?				
Art. 56, c. 3, D.P.R. 917/1986	**2** In caso di mancata determinazione per iscritto degli interessi, gli stessi sono stati computati al saggio legale?				
	3 Si è controllato se risultano contabilizzati gli interessi moratori su crediti in sofferenza e gli interessi per dilazione di pagamento, di cui sia accertata la spettanza ?				
Art 56, c. 3, D.P.R. 917/1986, art. 44, D.P.R. 602/1973, art. 38-bis, D.P.R 633/1972	**4** Gli interessi su crediti di imposta sono stati correttamente contabilizzati per competenza e nella misura prevista?				
Art.5 L.349/1995	**5** Gli scarti di emissione delle obbligazioni e titoli similari sono stati contabilizzati secondo il principio del *pro rata temporis*?				
Art. 26, c. 3, D.P.R. 600/1973	**6** Si è controllato che la contabilizzazione degli interessi ed altri proventi su depositi e conti correnti bancari e postali e degli interessi ed altri proventi da non residenti è stata operata al lordo della ritenuta?				
Art. 56, c. 3 ter, D.P.R. 917/1986	**7** Operazioni pronti contro termine: a) nei contratti di operazioni di pronti contro termine si è tenuto conto degli interessi attivi maturati a favore del cessionario a pronti e dell'eventuale scarto positivo? b) L'eventuale scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine ha concorso a formare il reddito *pro-rata temporis* per la quota imputabile a ciascun esercizio?				

4) PROVENTI IMMOBILIARI

Premessa

La disciplina dei proventi immobiliari si ricava dagli articoli 40, 57 e 76 D.P.R. 22/12/86 n. 917 oltre che dall'articolo 2426 del codice civile, per quanto attiene alle disposizioni civilistiche.

Gli immobili, fiscalmente, possono appartenere a tre diverse categorie: immobili strumentali, sia per natura che per destinazione; merce, cioè oggetto di produzione o scambio dell'impresa; patrimonio, cioè immobili non strumentali, né oggetto di produzione o scambio dell'impresa.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le regole di determinazione del reddito fondiario; i proventi sono computati previo un abbattimento forfetario delle spese inerenti e i componenti negativi ad essi relativi effettivamente sostenuti non sono pertanto deducibili dal reddito imponibile.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 40 e 77, D.P.R. 917/1986	1 L'immobile è relativo all'impresa?				
Art. 40 e 57, D.P.R. 917/1986	2 Si è verificato se l'immobile appartiene alla categoria di quelli merce, strumentali o patrimonio ?				
Art. 57, D.P.R. 917/1986	3 *Immobili strumentali e/o immobili merce:* se l'immobile è locato sono stati contabilizzati al conto economico i proventi ed i costi per competenza ?				
Art. 57, D.P.R. 917/1986	4 *Immobili patrimonio (non strumentali):* ▪ se l'immobile è locato sono state operate la variazione in diminuzione del provento contabilizzato a conto economico e la variazione in aumento pari al valore del canone ridotto forfetariamente secondo le regole del capo II del Tuir? ▪ si è controllato se le variazioni in aumento comprendano tutte le spese sostenute ad essi relative ? ▪ se l'immobile non è locato sono state operate le variazioni in aumento per la rendita catastale e per i costi contabilizzati a conto economico ad esso relativi (ai soli fini Irpef/Irpeg e non Irap) ?				
Art. 23, D.P.R. 917/1986	5 *Immobili locati ad uso abitativo (di qualsiasi categoria):* in caso di morosità del conduttore è stata verificata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 23 Tuir per la deroga al criterio di competenza e per il riconoscimento dell'eventuale credito d'imposta ?				

5) MINUSVALENZE

Premessa

Il trattamento tributario delle minusvalenze si rileva dagli articoli 66 e 75, comma 1, del DPR 22/12/86 n. 917 e dalle disposizioni civilistiche in materia di bilanci da essi richiamate, integrate con le disposizioni del D.Lgs. 08/10/97 n.358.

Le minusvalenze devono riferirsi a beni relativi all'impresa, diversi da quelli che generano ricavi (art. 53 DPR 22/12/86 n. 917) e devono scaturire da operazioni a titolo oneroso o risarcimento per perdite o danni dei beni di cui sopra.

Le minusvalenze rilevano fiscalmente secondo il principio di competenza, certezza e determinabilità, come stabilito dall'art. 75, comma 1, del DPR 22/12/86 n. 917.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 66, comma 1, D.P.R. 917/1986	1 Le minusvalenze formate a seguito di: - alienazione a titolo oneroso di beni diversi da quelli che generano ricavi (art. 53) o di aziende - indennizzo assicurativo per la perdita di detti beni sono state trattate fiscalmente ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 917/86?				
Art. 66, c. 1; e art. 121-bis, c. 2 D.P.R. 917/1986	2 L'ammontare delle minusvalenze è stato determinato per differenza tra il costo non ammortizzato del bene, fiscalmente rilevante, e il corrispettivo o l'indennizzo?				
Art. 66, c. 1 bis, D.P.R. 917/1986	3 Le minusvalenze derivanti dalle variazioni di valore dei titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri sono state fiscalmente dedotte per un importo non superiore alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre?				
Art. 66, c. 1 ter, D.P.R. 917/1986	4 Se l'iscrizione in bilancio di partecipazioni in Società controllate e collegate avviene col metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, Codice civile), per la parte di costo eccedente la quota di patrimonio netto relativa, è stata verificata la non deducibilità anche a titolo di ammortamento?				
Art. 4 D.Lgs. 358/97 del 08/10/97	5 In caso di minusvalenze emergenti a seguito di conferimenti di aziende tra soggetti IRPEG, effettuati a valori fiscalmente irrilevanti, si è verificata l'indeducibilità delle stesse nel rispetto dell'art. 4 del DLgs. 358/97 ?				

6) SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Premessa

La disciplina del trattamento tributario delle sopravvenienze passive si ricava dagli articoli 66, comma 2, e 75, comma 1, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e dalle disposizioni civilistiche in materia di bilancio ad esso ricollegabili.

Le sopravvenienze passive rappresentano la rilevazione contabile del mancato conseguimento di ricavi o proventi che hanno concorso alla formazione del reddito nel proprio periodo di competenza e del sostenimento di costi od oneri correlabili a ricavi o proventi fiscalmente rilevanti nel rispettivo periodo di competenza.

Costituiscono altresì sopravvenienze passive le sopravvenute insussistenze di attività.

Riferimenti		Argomento	Risposta			
			Si	No	N/A	Note
Art. 75, comma 1, D.P.R. 917/1986	1	Si è verificato che le sopravvenienze passive, iscritte come tali a conto economico, si riferiscano a componenti negativi di reddito che nei rispettivi periodi di competenza non potevano essere dedotti, ancorché contabilizzati, per carenza dei presupposti di certezza e determinabilità oggettiva?				
Art. 66, comma 5, D.P.R. 917/1986	2	I versamenti a fondo perduto, anche in natura, e le rinunce a crediti eseguiti in qualità di socio, qualora abbiano generato, sebbene impropriamente, sopravvenienze passive, sono state recuperate a tassazione?				
Art. 11, c. 1, lettera a) D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e D.Lgs. 10/6/99 n. 176	3	Si è verificata la concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP delle sopravvenienze passive correlabili a ricavi o proventi rilevanti ai fini di tale imposta?				

7) PERDITE SU CREDITI

Premessa

Gli elementi fondamentali ai fini della deducibilità delle perdite su crediti e della loro competenza si ricavano dal codice civile, articoli. 2426 e dagli articoli. 66 e 75 del DPR 22/12/1986, n.917.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Sono in ogni caso deducibili quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

Relativamente alla perdita conseguente alla rinuncia di crediti di modesto importo ritenuti inesigibili, la deduzione è consentita se risponde ad una scelta di convenienza oggettiva dell'imprenditore (in senso conforme: risoluzione ministeriale del 9/4/1980, n. 9/557).

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 66, c. 3, D.P.R. 917/1986	**1** La perdita deriva da elementi certi e precisi?				
	2 Per la perdita derivante da rinuncia ai crediti di modesto importo, ritenuti inesigibili, è stata verificata la non economicità delle procedure di recupero?				
Art. 66, c. 3, D.P.R. 917/1986	**3** La perdita deriva da una cessione di crediti pro-soluto con data certa?				
Art 66, c. 3, e art. 75, c. 4, D.P.R. 917/1986	**4** Il credito portato a perdita è relativo ad una procedura concorsuale aperta nell'esercizio o in precedenti esercizi?				
Art. 25 D.P.R. 42/1988	**5** Per i crediti la cui procedura concorsuale è stata dichiarata prima del 1° gennaio 1988, è stato dedotto il credito in quote costanti (1/5)?				
Art. 66 D.P.R. 917/1986	**6** In caso di perdita definitiva su crediti si è controllato che la stessa sia stata dedotta per il solo importo che eccede il totale cumulativo delle svalutazioni e degli accantonamenti precedenti?				

8) ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

Premessa

La normativa di riferimento è costituita dall'art. 2423-*bis* del codice civile e dall'art. 71 del DPR 22/12/1986, n.917.

Gli accantonamenti e le svalutazioni per rischi su crediti sono deducibili per un importo non superiore allo 0,50% del valore nominale o (se inferiore) di acquisizione dei crediti. Sono computabili, ai fini della deduzione fiscale, soltanto i crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi costituenti "ricavi" ai sensi dell'art. 53 Tuir, e per l'importo non coperto da garanzia assicurativa.

La deduzione è consentita finchè l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio a fine esercizio.

Per i crediti per interessi di mora, la svalutazione e gli accantonamenti sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio (6° comma dell'art. 71 Tuir).

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 71, comma 1, D.P.R. 917/1986 *Art. 76, c. 3 D.P.R. 917/1986*	**1** Si è controllato che gli accantonamenti per rischi e le svalutazioni per perdite presunte su crediti "commerciali" per la parte non coperta da garanzia assicurativa siano state dedotte nel limite complessivo dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti? • Si è calcolato l'accantonamento su crediti ceduti a società di factoring pro-solvendo? • Si è escluso l'accantonamento su crediti coperti da assicurazione? • Si è tenuto conto dell'eventuale durata dell'esercizio diversa dai dodici mesi ?				
Art. 71, comma 2, D.P.R. 917/1986	**2** Ai fini di ulteriori accantonamenti, si è controllato che il totale dei fondi rischi e delle svalutazioni non abbia già raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultante a fine esercizio?				
Art. 71, c. 2, D.P.R. 917/1986	**3** Per le perdite ammissibili sono stati preventivamente utilizzati gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi?				
Art. 71, c. 2, D.P.R. 917/1986	**4** Se alla fine di un esercizio il totale del fondo rischi e delle precedenti svalutazioni supera il 5% dei crediti di riferimento, si è controllato che l'eventuale eccedenza sia stata portata a tassazione nell'esercizio?				
Art.71, c. 6, D.P.R. 917/1986	**5** Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti rientrano nel limite massimo del loro ammontare maturato nell'esercizio?				

9) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Premessa

La disciplina del trattamento tributario dei costi iscritti tra le immobilizzazioni immateriali si ricava dagli articoli 68 e 74 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e dalle disposizioni civilistiche, articoli n. 2424 e 2426 del codice civile

Gli obiettivi dell'indagine si possono sintetizzare nella verifica di un'appropriata iscrizione ed una corretta esposizione in bilancio nella continuità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente, e nel controllo del rispetto delle condizioni e limiti di deducibilità delle quote di ammortamento stanziato.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 74, c. 1 e 4, D.P.R. 917/1986	**1** La quota di costi d'impianto, ampliamento, di studi e ricerche è stata imputata correttamente, tenendo conto dell'esercizio in cui sono stati conseguiti i primi ricavi ?				
Art. 74, c. 2, D.P.R. 917/1986	**2** Le spese di pubblicità e propaganda non capitalizzate sono state correttamente imputate all'esercizio in cui sono state sostenute, tenendo conto dell'esercizio in cui sono stati conseguiti i primi ricavi ?				
Art. 68, c. 1, D.P.R. 917/1986	**3** La quota relativa al costo dei diritti di utilizzazione di opere d'ingegno e di brevetti industriali risulta imputata all'esercizio in misura non superiore ad un terzo del costo ?				
Art. 68, c. 1, D.P.R. 917/1986	**4** La quota relativa al costo dei marchi d'impresa risulta imputata all'esercizio nella misura non superiore ad un decimo del costo ?				
Art. 68, c. 2, D.P.R. 917/1986	**5** La quota di ammortamento dei diritti di concessione risulta imputata nell'esercizio in misura corrispondente alla durata del contratto ovvero alla utilizzazione prevista dalla legge ?				
Art. 68, c. 3, D.P.R. 917/1986	**6** La quota di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo di bilancio risulta imputata all'esercizio in misura non superiore ad un decimo del valore stesso ?				
Art. 74, c. 3, D.P.R. 917/1986;	**7** La quota di ammortamento relativa alle spese incrementative su beni di terzi risulta deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ?				

10) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Premessa

La disciplina del trattamento tributario dei costi iscritti tra le immobilizzazioni materiali si ricava dagli articoli 67, 76 e 121-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e dalle disposizioni civilistiche, articoli 2424 e 2426 del codice civile.

Gli obiettivi dell'indagine si possono sintetizzare nella verifica di un'appropriata iscrizione ed una corretta esposizione in bilancio nella continuità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente, e nel controllo del rispetto delle condizioni e limiti di deducibilità delle quote di ammortamento stanziato.

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 2424 c.c.	**1** I valori dei beni materiali strumentali iscritti in bilancio sono conformi a quanto trascritto nel registro dei beni ammortizzabili ?				
Art. 67, c. 1, D.P.R. 917/1986	**2** Le quote di ammortamento sono state correttamente calcolate ed imputate a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene ?				
Art. 67, c. 2, D.P.R. 917/1986	**3** I coefficienti d'ammortamento sono stati applicati per categorie omogenee di beni ?				
Art. 67, c. 2, D.P.R. 917/1986	**4** La deduzione degli ammortamenti è avvenuta in misura non superiore ai coefficienti determinati dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'entrata in funzione del bene ?				
Art. 67, c. 2, D.P.R. 917/1986	**5** I coefficienti d'ammortamento sono stati ridotti alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene ?				
Art. 76, c. 3, D.P.R. 917/1986	**6** In caso di esercizio di durata diversa dai dodici mesi, le quote d'ammortamento sono state rapportate a tale durata ?				
Art. 67, c. 3, D.P.R. 917/1986	**7** In caso di ammortamenti anticipati i medesimi sono avvenuti nei limiti prescritti dalla norma e con le modalità consentite ?				
Art. 67, c. 3, D.P.R. 917/1986	**8** In caso di ammortamento anticipato di beni già utilizzati da altri soggetti, lo stesso è stato limitato al solo esercizio di entrata in funzione dei beni?				

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		Si	No	N/A	Note
Art. 67, c. 4, D.P.R. 917/1986	**9** In caso di ammortamenti in misura inferiore alla metà della aliquota massima prevista dai decreti ministeriali la differenza è stata considerata non ammortizzabile?				
Art. 121-bis, c. 3, D.P.R. 917/1986	**10** Gli ammortamenti dei mezzi di trasporto a motore sono avvenuti nel rispetto di quanto previsto dalla norma ?				
Art. 67, c. 8, D.P.R. 917/1986	**11** Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono state determinate in base al piano di ammortamento finanziario ?				
Art. 67, c. 9, D.P.R. 917/1986	**12** In caso di affitto o usufrutto di azienda, ▪ per il concedente è stato omesso l'ammortamento dei beni ? ▪ per l'affittuario, è stata verificata la correttezza degli ammortamenti dedotti, con la relativa documentazione contrattuale				
Art. 67, c. 10, D.P.R. 917/1986	**13** I beni immobili adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa ed uso personale sono stati ammortizzati nella misura del 50%?				
	14 E' stato verificato che l'entità dei fondi di ammortamento non ecceda il costo ammortizzabile dei relativi beni?				
Art. 69 D.P.R. 917/1986	**15** Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, è stato verificato che l'ammortamento sia stato determinato e dedotto secondo le previsioni dell'art. 69 Tuir ?				

99A11439

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 dicembre 1999.

Tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbario 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi, per parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Vista la nota del 17 dicembre 1999, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previsti dalle leggi sopra indicate per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stato stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor è sostituito dall'Euribor;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 1999 sul circuito Reuters, pari a 3,516%;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 1999, n. 111, recante «Deteremina-zione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2000 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 4,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 4,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 4,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

2. Al costo della provvisoria come fissato al comma 1 va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissata per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A11440

DECRETO 30 dicembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2000, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi,

dispone che la finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo le modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999, attuativa dell'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entrato in vigore il 1° gennaio 1999;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 1999;

Visto il dato, indicato nel circolo Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 1999;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

riferimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,792%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 3,516%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mesile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000 è pari al 5,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A11441

DECRETO 30 dicembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, vá aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 1999;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

riferimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,792%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 3,516%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mesile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000 è pari al 5,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A11442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società coopertative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 88049 del 18 novembre 1999;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Coop. «Ninnella», con sede in S. Marcellino, costituita per rogito Fiordaliso in data 9 novembre 1984, registro società n. 3779/1985, B.U.S.C. n. 3601;

2) Coop. «Albanova», con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Orsi in data 9 novembre 1987, registro società n. 7556/1987, B.U.S.C. n. 3648;

3) Coop. «La Costantinopoli Tabacchi», con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Schiano in data 13 aprile 1989, registro società n. 9832/1989, B.U.S.C. n. 3986;

4) Coop. «La Panacea», con sede in Teano, costituita per rogito Ferraro in data 19 luglio 1986, registro società n. 6069/1986, B.U.S.C. n. 3508;

5) Coop. «Marelli», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito Dongiacomo in data 12 dicembre 1986, registro società n. 6428/1987, B.U.S.C. n. 3476;

6) Coop. «La Liternum» con sede in Villa Literno, costituita per rogito Orsi in data 16 ottobre 1986, registro società n. 6219/1986, B.U.S.C. n. 3456;

7) Coop. «Arcobaleno» con sede in Vairano Patenora, costituita per rogito Ruggiero in data 22 gennaio 1983, registro società n. 2289/1983, B.U.S.C. n. 2831;

8) Coop. «S. Nicola Di Bari», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito Farinaro in data 15 gennaio 1981, registro società n. 738/1981, B.U.S.C. n. 2414;

9) Coop. «Conte», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito De Rosa in data 9 dicembre 1980, registro società n. 670/1981, B.U.S.C. n. 2384;

10) Coop. «La Rinascita di Albanova», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Golia in data 22 novembre 1980, registro società n. 566/1980, B.U.S.C. n. 2369;

11) Coop. «La Teverolese», con sede in Teverola, costituita per rogito Farinaro in data 26 marzo 1979, registro società n. 221/1979, B.U.S.C. n. 2108;

12) Coop. «Primavera Acli», con sede in Mondragone, costituita per rogito Mello Rella in data 10 settembre 1977, registro società n. 307/1977, B.U.S.C. n. 1858;

13) Coop. «Gruppo D'Acquisto S. Vitaliano», con sede in Sparanise, costituita per rogito Borrelli in data 14 dicembre 1974, registro società n. 44/1975, B.U.S.C n. 1521;

14) Coop. «L'Aratro», con sede in Recale, costituita per rogito Caporaso in data 8 dicembre 1949, registro società n. 38/1951, B.U.S.C. n. 499;

15) Coop. «L'Unità», con sede in S. Nicola la Strada, costituita per rogito Iadevia in data 10 maggio 1945, registro società n. 109, B.U.S.C. n. 497;

16) Coop. «La Terra», con sede in Nocelleto di Carinola, costituita per rogito Caporaso in data 7 marzo 1955, registro società n. 45, B.U.S.C. n. 67;

17) Coop. «La Rinascita Aversana», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Musto in data 10 marzo 1978, registro società n. 103/1978, B.U.S.C. n. 1923;

18) Coop. «Produttori Agricoli Zootecnici Casertani», con sede in San Marcellino, costituita per rogito Conte in data 17 ottobre 1986, registro società n. 6188/1986, B.U.S.C. n. 3438;

19) Coop. «Stella Alpina», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito Mello Rello in data 29 settembre 1978, registro società n. 290/1978, B.U.S.C. n. 1987.

Caserta, 30 novembre 1999

Il dirigente: AGOSTA

99A11298

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Partecipazione operaia S.c.r.l.», in Breno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Partecipazione operaia S.c.r.l.» con sede in Breno (Brescia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 967;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Partecipazione operaia S.c.r.l.», con sede in Breno (Brescia), costituita in data 25 luglio 1973 con atto a rogito notaio Francesco Durante di Rovato, omologato dal Tribunale di Brescia con decreto del 4 agosto 1973, iscritta al n. 10257 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gian Paolo Perrotti, nato a Brescia il 25 ottobre 1965, residente a Cellatica (Brescia) in via Tesa 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11299

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.» con sede in La Spezia in liquidazione dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, costituita in data 9 luglio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Rocco Paolo Infantino di La Spezia omologato dal Tribunale di La Spezia in data 12 settembre 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Massimo Bellavigna, nato a Valera (Venezuela) il 1° febbraio 1964, residente in La Spezia, via Istria, 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11300

DECRETO 7 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Gavino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Cavino (Cagliari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Milia Antonio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 14 ottobre 1999 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per incompatibilità;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Tamponi nato a Lissone (Milano) il 24 luglio 1962, residente in Tortoli - via Crespellani, 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Gavino (Cagliari), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Milia Antonio dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11301

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 novembre 1999.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, confermato con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;

Visto il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, modificato dal decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e

le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, recante norme sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svoglimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000;

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000, è disciplinato come segue:

TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.
Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura *curriculare* (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.

Art. 2.
Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate), le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3 e sui relativi programmi di insegnamento.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.
Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.
Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n. 358 del 18 settembre 1998.

Art. 6.
Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7.
Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

Per l'anno scolastico 1999-2000, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 1999-2000, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, da note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi.

Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano o abbiano operato nel Conservatorio e per ciascuna tipologia di strumento è presente in commissione, a rotazione, un commissario esterno. Con riferimento alla specificità delle discipline di storia della musica e teoria e analisi musicale, dei due commissari uno è nominato come commissario interno.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Per l'anno scolastico 1999-2000, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.

Art. 8.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fà rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Roma, 19 novembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 352

99A11407

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 3 dicembre 1999), **recante: «Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinanto qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. *Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,* la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, reca: «Individuazione quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, destinato a sede della seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università "La Sapienza"».

— L'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è il seguente:

«Art. 6 (*Ridefinizione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale). —* 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra Università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'art. 1, commi 3 e 4, della presente legge».

— L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), è il seguente:

«6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto

previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse».

Art. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto *e per un periodo massimo di diciotto mesi:*

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. *Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.*

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione *dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate,* predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2», dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

8-bis. *All'onore derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 87, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto-legge, è il seguente:

«Art. 87 *(Rilevazione della massa passiva).* — 1. *(Omissis).*

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. *(Omissis).*

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione».

L'art. 90-*bis,* comma 3, del citato decreto legislativo n. 77/1995, è il seguente:

«3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 88, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi».

Art. 2-*bis.*

1. *Entro un anno dalla data di istruzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A11073

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 21 dicembre 1999, n. **52.**

Accertamento residui passivi alla chisura dell'esercizio 1999.

A tutte le amministrazioni centrali dello Stato
Ai direttori degli uffici centrali del bilancio
Ai direttori delle ragionerie provinciali dello Stato
Al direttore dell'ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

Si reputa opportuno delineare, qui di seguito, i principali criteri da tenere presenti nelle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 1999 e nella conseguente redazione del conto consuntivo.

A) *Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 1999.*

In conformità al disposto dell'art. 275 del regolamento di contabilità generale dello Stato, gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilità, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:

le somme relative a mandati informatici rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio di emissione e ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'art. 61-*bis* della legge di contabilità (lettera *a)*;

le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera *b)*;

le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'amministrazione interessata, regolarmente impegnate (lettera *c)*;

le somme concernenti gli ordinativi emessi sugli ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera *d)*;

le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate (lettera *e)*;

i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, quale risulta modificato da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94 del 3 aprile 1997 (lettera *f)*.

È appena il caso di evidenziare, ai fini della conservazione, che i residui di stanziamento che in forza di disposizioni «legislative speciali» sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello ora indicato dall'art. 36 citato, restano disciplinati dalla norma speciale e permangono, pertanto, in bilancio per il periodo temporale fissato dalle rispettive norme speciali.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:

per le spese di cui alle lettere *c)* e *d)*, degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;

per quanto attiene alle spese di cui alla lettera *e)*, per quelle di giustizia, di prospetti riassuntivi compilati per provincia, mentre, per le vincite al lotto, di prospetti riassuntivi compilati per compartimento o dall'ufficio centrale di ragioneria presso i Monopoli di Stato, a seconda che trattisi di partite relative agli esercizi 1994 e precedenti e comunque a data anteriore all'introduzone della raccolta automatizzata del gioco del lotto, ovvero riferite agli esercizi 1995 e successivi, ad epoca in ogni caso anteriore all'adozione delle procedure informatiche di gioco;

per le spese di cui alla lettera *f)*, di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, corredato di una dichiarazione circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio.

Tale dichiarazione, sia che trattisi di somme da conservare su capitoli di spese in conto capitale, sia che riguardi somme da conservare su capitoli di parte corrente, ai quali si applichi, per speciali disposizioni contenute nella legge di approvazione del bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal comma 2 del surrichiamato art. 36 della legge di contabilità, deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai capi degli uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate.

Tale procedura andrà del pari seguita per gli stanziamenti che, in relazione a particolari norme, possono essere utilizzati in esercizi successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio.

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54,

comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

B) *Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 1999.*

Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del regolamento di contabilità di Stato, i residui di cui trattasi devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36, più volte modificato e da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 e dall'art. 12, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Per quanto concerne le modalità di conservazione dei fondi relativi a spese di annualità si fa rinvio alla circolare n. 18, prot. n. 106321 del 24 febbraio 1971 nonché alla circolare n. 60, prot. 149840 del 9 agosto 1976, riguardante i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e nel disposto di cui all'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, più oltre illustrato.

In attuazione delle summenzionate disposizioni alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere pertanto eliminati dal bilancio:

1) *Per economia:*

a) in attuazione dell'art. 2 della legge n. 428/1985:

i residui inerenti a spese per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che trovano corrispondenza in titoli di spesa colpiti da perenzione;

b) in applicazione dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997;

i residui di stanziamento di parte corrente che, in base alla legge di bilancio o di altre disposizioni legislative speciali, sono assoggettate al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art. 36, qualora si tratti di stanziamenti iscritti in bilancio nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1995 e nei due primi quadrimestri 1996;

i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti dall'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1995 e dai primi due quadrimestri 1996.

Per i residui di stanziamento che in forza di disposizioni legislative speciali sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal più volte menzionato art. 36, dovrà tenersi conto che tale limite temporale di permanenza in bilancio sia venuto a maturazione.

Per quanto attiene alle spese relative ad annualità o a limiti di impegno si fa richiamo alla disposizione recata dal già citato art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale sancisce che dette spese, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

Si ritiene utile evidenziare che nel caso di specie l'applicazione del nuovo modello di gestione dei capitoli interessati è riconducibile ai residui di stanziamento.

2) *Per perenzione:*

i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1997, se relativi a spese diverse da quelle concernenti lavori, forniture e servizi;

i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1996, se concernenti spese per lavori, forniture e servizi;

i residui inerenti a capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza dell'esercizio 1992.

La sussistenza di residui provenienti da tale esercizio viene considerata in via teorica, atteso che, in base alla previgente normativa al 31 dicembre 1997, tali residui dovrebbero risultare già eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa.

Al riguardo giova precisare che il dettato normativo dell'art. 12, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica l'art. 36, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, nel prolungarne il termine di conservazione di due anni, ha di fatto trovato applicazione fin dalla chiusura dell'esercizio 1998.

Si fa presente che per il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, l'istituto della perenzione non opera nei riguardi dei residui relativi a titoli di spesa che siano già stati estinti in tempo utile dalle Sezioni di tesoreria provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso per mancanza della nuova imputazione.

C) *Conservazione dei residui di stanziamento.*

La conservazione dei residui di stanziamento trova anche collocazione nella disciplina relativa alla formazione del bilancio recata dall'articolo 3 della legge n. 94/1997.

Si richiama in proposito la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, recante princìpi e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento.

In base a tale direttiva, avente carattere permanente, le amministrazioni che intendono conservare residui di stanziamento devono procedere a una verifica dello

stato di attuazione dei programmi in corso e fornire idonea dimostrazione che sussiste la «effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati» (articolo 2 del decreto legislativo n. 279/1997).

Le singole amministrazioni, fatte salve diverse e successive determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno formulare, nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge, proposte di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della documentazione necessaria affinché possa essere effettuato l'esame richiesto dalla legge (articolo 4-*bis* della legge n. 468/1978 aggiornata e articolo 2 del decreto legislativo n. 279/1997).

In relazione a programmi di particolare rilievo, ritenuti assolutamente indispensabili per il perseguimento degli obiettivi connessi all'attuazione del programma di Governo e alle priorità indicate nel Documento di programmazione economica finanziaria, le amministrazioni possono, eventualmente, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, la conservazione di ulteriori importi.

Entro il 31 gennaio 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone alla valutazione del Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui di stanziamento. Tale schema dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere nel complesso i residui in discorso entro la percentuale che sarà successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato.

I decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali del bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, saranno emanati in conformità ai contenuti del suddetto schema di conservazione approvato dal Consiglio dei Ministri.

Ai fini della puntuale applicazione delle richiamate procedure, gli Uffici centrali del bilancio provvederanno ad acquisire tempestivamente dalle amministrazioni interessate, le indicate proposte di conservazione con la relativa documentazione. I medesimi uffici, entro e non oltre il 20 gennaio 2000 invieranno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le proposte di conservazione formulate dalle amministrazioni, nel limite del 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, trasmettendo contestualmente le eventuali proposte di conservazione eccedenti tale limite, corredate dal proprio motivato parere.

D) *Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.*

Per quanto concerne l'accertamento dei residui in parola le ragionerie provinciali promuoveranno dai capi degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate, per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui saranno accertati secondo la procedura indicata al successivo punto E) - la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il mese di febbraio 2000, alla competente delegazione regionale della Corte dei conti.

Nel contempo, copia dei decreti in parola dovrà essere inviata agli Uffici centrali del bilancio interessati, ai quali, appena possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette delegazioni della Corte dei conti.

E) *Accertamento dei residui concernenti spese fisse.*

Com'è noto all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse dovranno provvedere gli Uffici centrali del bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici.

Relativamente alle spese di cui trattasi, le ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, d'intesa con gli uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, dovrà essere indicato l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo dei mandati informatici estinti eventualmente emessi in conto competenza.

Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente, per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette ragionerie indicheranno i ruoli emessi nel 1999 autorizzanti pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati informatici estinti, eventualmente emessi in conto residui.

Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime ragionerie riceveranno direttamente dal sistema informativo di questo dipartimento.

F) *Adempimenti da effettuarsi dagli Uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali.*

Entro e non oltre il 31 marzo 2000, le ragionerie provinciali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati nell'apposito tabulato compilato dal sistema informativo di questo dipartimento per i residui perenti, ne trasmetteranno copia ai competenti Uffici centrali del bilancio ovviamente vistata per conferma.

Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette ragionerie provinciali effettueranno le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del sistema informativo in conformità a quanto disposto con circolare n. 49 del 22 novembre 1999 deII'IGICS concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 1999.

Relativamente a tali operazioni le ragionerie provinciali riceveranno dall'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato, a partire dalla metà di febbraio ed a cadenza quindicinale, una versione corretta del tabulato in parola che dovrà essere inviata ai competenti Uffici centrali del bilancio opportunamente vistata.

Con la stessa procedura provvederanno alle eventuali rettifiche di competenza anche gli Uffici centrali del bilancio che, ricevuta dal summenzionato ispettorato la ristampa del tabulato di cui trattasi (RG-11-SP-MR72) la trasmetteranno, debitamente vistata unitamente a quelle delle ragionerie provinciali se interessate, all'ispettorato generale per le politiche di bilancio - Divisione V - entro il mese di aprile.

Inoltre gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2000, alla Corte dei conti - sede centrale - i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Per tali adempimenti il termine del 31 marzo sopra indicato rimane fissato per tutti gli Uffici centrali del bilancio, compresi, quindi, quelli che esercitano il controllo sui capitoli a carico dei quali non sono state disposte assegnazioni di fondi a favore di uffici periferici.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 1999, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 49 e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

In relazione all'esigenza di accelerare la chiusura del consuntivo dell'esercizio 1999, tenuto anche conto della suddetta direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, sulla formazione dei residui di stanziamento, si rende indispensabile definire entro e non oltre il 31 gennaio 2000 le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso.

Gli Uffici centrali del bilancio assicureranno la puntuale applicazione delle presenti disposizioni, tenendo comunque presente che l'immissione dei dati contabili nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dovrà concludersi entro la predetta data e che le relative procedure informatiche consentiranno l'immissione di ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio tuttora in corso.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione di adempimento delle istruzioni sopradescritte.

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO 1

Il direttore dell'ufficio di...

Visto l'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dalle leggi 9 dicembre 1928, n. 2783 e 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 275 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656/1976;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

Vista l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in lire .... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza del capitolo n. ....denominazione .... per l'anno finanziario 199... dello stato di previsione della spesa del Ministero ....per la quota assegnata in gestione all'ufficio di...

Determina

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n. ....denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario 199... ascende a L. .... l'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n. .... dell'anno finanziario 200...

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di ..... per la registrazione.

Il direttore dell'ufficio di............................. , lì ....

Visto: Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato.

Registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di .... il .... registro .... foglio ....

ALLEGATO 2

Ragioneria provinciale dello Stato di ....

Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario 199 da allegarsi al decreto in data .... concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del predetto anno finanziario:

1) somme riferibili a mandati informatici emessi e non pagati e ad ordini di accreditamento trasportati .... L. ....
2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali.................................... L. ....
3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento (mod. 62 C.G.) .... L. ....
4) somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera I) dell'art. 273 del regolamento di contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente indicata.............. L. ....
5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997) .... L. ....

L. ....

...................................., lì..........................

99A11302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comunicato relativo al decreto-legge 28 ottobre 1999, n. 390, recante: «Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili».

Si comunica che, a decorrere dal 1º gennaio 2000, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1999, n. 390, recante: «Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999, non convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 62, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 227/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1999. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390/1999.

99A11408

Comunicato relativo al decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante: «Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada».

Si comunica che, a decorrere dal 1º gennaio 2000, le disposizioni del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante: «Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999, non convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 227/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1999. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391/1999.

99A11409

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento della titolarità della concessione di grande derivazione al Consorzio acquedotti del Cilento

Il Consorzio dei comuni per gli acquedotti del Cilento è riconosciuto titolare della concessione di «Grande» derivazione a scopo potabile, oggetto del D. Int.le 24 marzo 1960, n. 1981, e dell'istanza di variante 13 ottobre 1971 citata nelle premesse, nonché dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori rilasciata con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 con tutti gli obblighi e gli oneri connessi, compresi i versamenti ed i depositi inerenti la pratica di concessione di che trattasi. (estratto dal provvedimento n. 11809 datato 11 novembre 1999, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, in ottemperanza all'art. 20 del regio decreto n. 1285/1920).

99A11303

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificienze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999 sono state conferite le seguenti onorificienze al valor civile con le motivazioni appresso indicate:

Medaglie d'oro

Al vigile del fuoco C.R. Pasquale Marinelli. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio unitamente ad un collega, riusciva a mettere in salvo una donna rimasta intrappolata nella propria abitazione.

Interveniva poi con grande coraggio in soccorso di un'altra malcapitata bloccata, col figlio ormai deceduto, in un esercizio commerciale, si prodigava inoltre, con tenace determinazione, per trarre in salvo due anziani coniugi abbandonati dagli altri sventurati in fuga.

Splendido esempio di altissimo senso del dovere e grande spirito di abnegazione». — 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino).

Al vigile permanente dei VV.F. Luigi Del Ponte. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente ad un collega, riusciva a mettere in salvo una donna rimasta intrappolata nella propria abitazione.

Interveniva poi con grande coraggio in soccorso di un'altra malcapitata bloccata, col figlio ormai deceduto, in un esercizio commerciale, si prodigava inoltre, con tenace determinazione, per trarre in salvo due anziani coniugi abbandonati dagli altri sventurati in fuga.

Splendido esempio di altissimo senso del dovere e grande spirito di abnegazione». — 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino).

Alla memoria della dott.ssa Francesca Sorce. — «Assistente sociale incaricata di far trovare un accordo a due coniugi separati sulle modalità per l'affidamento della figlioletta, si trovava presente a una discussione familiare nella quale l'uomo estraeva una pistola, uccidendo la suocera e minacciando i presenti.

Con coraggiosa determinazione la professionista prendeva in braccio la bambina, portandola in salvo. Rientrata poi nell'appartamento, nel tentativo di dissuadere l'uomo da ulteriori azioni omicide, veniva raggiunta da due colpi di pistola, rimanendo ferita mortalmente.

Splendido esempio di umana solidarietà e spirito di servizio spinti sino all'estremo sacrificio». — 24 ottobre 1998 - Mussomeli (Caltanissetta).

Medaglia d'argento alla memoria

Capo squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Siciliano. — «Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, si addentrava in un edificio pericolante al fine di raggiungere i suoceri rimasti bloccati nel proprio appartamento.

Nel generoso tentativo perdeva la vita travolto dall'improvviso crollo della palazzina.

Nobile esempio di grande altruismo e non comune senso del dovere». — 11 marzo 1999 - Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1999 sono state conferite le seguenti onorificienze al valor civile con le seguenti motivazioni appresso indicate:

Medaglie d'argento

Al sig. Massimo Cognigni. — «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si lanciava su un'automobile precipitata in un fossato e constatato che il mezzo, già parzialmente in fiamme aveva le portiere bloccate, ne infrangeva il vetro anteriore riuscendo a trarre in salvo la conducente.

Chiaro esempio di elette virtù ottiche ed alto spirito di abnegazione». — Castiglione in Teverina (Viterbo) - 23 ottobre 1998.

Al vigile del fuoco Paolo Carrea. — «Con grande perizia e coraggio non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato e, con estrema difficoltà e grave rischio personale, riusciva a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare.

Chiaro esempio di elevate virtù civiche e non comune senso del dovere». — Calvi (Corsica) - 18 luglio 1997.

Al carabiniere scelto Vincenzo Figuccio. — «Con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, affrontava disarmato l'autore di un triplice omicidio che si era barricato armato in una abitazione e, con paziente e difficile opera di convincimento, riusciva a dissuaderlo da ulteriori azioni sconsiderate, ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto, con l'ausilio di altri militari nel frattempo sopraggiunti.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Mussomeli (Caltanissetta) - 24 ottobre 1998.

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. — «In occasione del crollo di un edificio, il Comando provinciale del vigili del fuoco interveniva sul luogo del disastro con oltre cento uomini e trenta mezzi speciali per cercare di rimuovere velocemente le macerie al fine di salvare eventuali superstiti.

Il personale impegnato, operando ininterrottamente per quattro giorni, con elevato spirito di abnegazione e in condizioni di estremo rischio per la presenza nell'aria di gas metano, riusciva a trarre in salvo due persone. L'elevatissimo grado di efficienza dimostrata, l'impegno profuso e l'efficace opera di soccorso prestata, suscitavano l'ammirazione e la riconoscenza dell'intera cittadinanza». — Roma - 16 dicembre 1998.

Al Capo squadra dei VV.F. Giuseppe Salierno. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, riusciva, insieme a due colleghi, a mettere al riparo su un terrazzo 21 persone salvandole dalla enorme colata di fango che aveva ostruito ogni via di fuga.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile permanente dei VV.F. Angelo Antonio Guerriero. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, riusciva, insieme a due colleghi, a mettere al riparo su un terrazzo 21 persone salvandole dalla enorme colata di fango che aveva ostruito ogni via di fuga.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile permanente dei VV.F. Pellegrino Testa. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, riusciva, insieme a due colleghi, a mettere al riparo su un terrazzo 21 persone salvandole dalla enorme colata di fango che aveva ostruito ogni via di fuga.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — Quindici - 5 maggio 1998.

Medaglie di bronzo

Al vigile del fuoco permanente Alessandro Iandolo. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile del fuoco permanente Antonio Manganiello. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al capo squadra dei VV.F. Emilio Caruso. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile del fuoco permanente Mario Franciosa. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile del fuoco permanente Gennaro Montuori. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile del fuoco permanente Mario Antonio Feoli. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al vigile del fuoco permanente Carmine Marinelli. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

All'ingegnere dei VV.F. Domenico Pasqua. — «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ai colleghi, soccorreva delle persone rimaste bloccate nel fango esponendo a rischio la propria incolumità fisica». — Quindici - 5 maggio 1998.

Al capo reparto dei VV.F. Roberto Tessari. — «Con generoso slancio, nonostante le avverse condizioni meteo-marine non esitava a tuffarsi in mare per portare soccorso a un bagnante in procinto di annegare, riuscendo a raggiungerlo e a trarlo in salvo a riva». — Calafuria (Livorno) - 6 settembre 1998.

99A11095

Conferimento di onorificienze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999 sono state conferite le seguenti onorificienze al merito civile con le motivazioni appresso indicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'agente di polizia di Stato Natale Mondo. — «Agente della Squadra Mobile impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia e sereno sprezzo del pericolo, fornendo determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 14 gennaio 1998 - Palermo.

Medaglia di bronzo

Al Capo reparto dei vigili del fuoco Cosimo Tasco. — «Libero dal servizio, con generoso slancio e pronta determinazione, accorreva in soccorso di una persona rimasta incastrata fra le lamiere della propria auto a seguito di un grave incidente stradale». — 26 gennaio 1999 - Brindisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1999 sono state conferite le seguenti onorificienze al merito civile con le motivazioni appresso indicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di don Fiore Menguzzo. — «Durante l'ultimo conflitto mondiale, si prodigava in aiuto di chiunque avesse bisogno, offrendo a tutti assistenza e ricovero e, quale generoso sacerdote, consapevole del suo ruolo pastorale, tentava di conciliare le opposte fazioni per preservare la popolazione dai pericoli degli scontri armati. Fedele fino all'ultimo alla sua missione, subì la rappresaglia degli occupanti che lo passarono per le armi dopo averlo costretto ad assistere allo sterminio dei familiari.

Splendido esempio di umana solidarietà e alto spirito di abnegazione spinti sino all'estremo sacrificio». — 12 agosto 1944 - Mulina di Stazzema (Lucca).

Medaglia d'argento

Al comune di Alano di Piave. — «Comune situato in posizione delicata in prossimità delle zone di confine, durante entrambi i conflitti mondiali subì l'urto violento degli eserciti che si contendevano la conquista del territorio.

Diede fulgido esempio di indomito coraggio ed amor patrio offrendo uomini all'esercito e alle formazioni partigiane.

Patì enormi distruzioni e un gran numero di vittime fra i civili inermi, mentre la popolazione tutta affrontò con fierissimo contegno i disagi e le sofferenze dei due dopo guerra». — Alano di Piave (Belluno) - 1915-1918/1940-1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1999 sono state conferite le seguenti onorificienze al merito civile con le motivazioni appresso indicate:

Medaglie di bronzo

Alla memoria del vice ispettore della Polizia di Stato Massimo Paccagnan. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente un esercizio pubblico dove si era sviluppata una violenta rissa, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo che, dopo essersi scontrato con un'autovettura, si schiantava contro un albero». — 25 gennaio 1997 - Castrelle di Villorba (Treviso).

Alla memoria dell'assistenza della Polizia di Stato Fanio Soligo. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente un esercizio pubblico dove si era sviluppata una violenta rissa, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo che, dopo essersi scontrato con un'autovettura, si schiantava contro un albero». — 25 gennaio 1997 - Castrelle di Villorba (Treviso).

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Andrea Murer. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente un esercizio pubblico dove si era sviluppata una violenta rissa, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo che, dopo essersi scontrato con un'autovettura, si schiantava contro un albero». — 25 gennaio 1997 - Castrelle di Villorba (Treviso).

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Luca Scapinello. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente un esercizio pubblico dove si era sviluppata una violenta rissa, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo che, dopo essersi scontrato con un'autovettura, si schiantava contro un albero». — 25 gennaio 1997 - Castrelle di Villorba (Treviso).

Alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Adriano Vanzella. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente il luogo di un gravissimo incidente stradale, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo, che, per evitare un improvviso ostacolo, si schiantava contro un albero». — 26 novembre 1998 - Villorba (Treviso).

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Marco Cescato. — «Componente l'equipaggio di una volante in servizio di vigilanza notturna, nel tentativo di raggiungere tempestivamente il luogo di un gravissimo incidente stradale, perdeva la vita in seguito alla fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo che, per evitare un improvviso ostacolo, si schiantava contro un albero». — 26 novembre 1998 - Villorba (Treviso).

99A11096

Concessione di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 9 novembre 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al Capo della squadra dei vigili del fuoco Alessandro Aiello con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e grave rischio personale per le avverse condizioni meteo-marine, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un bagnante in procinto di annegare». — 6 settembre 1998 - Calafuria (Livorno).

99A11097

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.